



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 125 del 9 Marzo 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 10 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Articolo 16 del Decreto "Milleproroghe" convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D.Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021;

CIRCOLARE N. 11 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. "correttivo" n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 744 e 745, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile – Stagione Sportiva 2022/2023".

COMUNICATI UFFICIALI nn. 735 e 742, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile – Stagione Sportiva 2022/2023".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 della Delegazione Provinciale di Catanzaro, inerente l'esclusione dal Campionato di Seconda Categoria - Gir. C della società sotto elencata:

950429 A.S.D. REAL VACCARIZZO di Petilia Policastro

si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti della suddetta società viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
BRUNO	SALVATORE	16.04.2007	USD GEPPINO NETTI	07.03.2023	20.10.2023
DI VENOSA	ROCCO	16.07.2007	AC LOCRI 1909	07.03.2023	19.07.2023
FORTUNATO	GIORGIO	16.10.2007	USD GEPPINO NETTI	07.03.2023	20.10.2023
FORTUNATO	MICHAEL	08.05.2007	USD GEPPINO NETTI	07.03.2023	20.10.2023
GUARAGNA	GIUSEPPE PIO	12.03.2007	USD GEPPINO NETTI	07.03.2023	20.10.2023

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A CINQUE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **LUNEDI' 13 marzo 2023, alle ore 16.00** presso il Palazzetto dello Sport di Amantea (CS) sito in Via Achille Mazza, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^a edizione del "Torneo delle Regioni". Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	FUMANTE	Francesca	28.02.2003	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO
2.	FUMANTE	Lucia	14.06.2007	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO
3.	TALARICO	Ilenia	06.04.2006	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
4.	GIOVARRUSCIO CANDELA	nNancy	16.04.1999	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
5.	DRAGAN	Vittoria Elena	08.04.2000	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
6.	CARIDA	Claudia	23.08.2007	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
7.	DE CESARE	Marika	18.03.1998	C.F.	CUS COSENZA
8.	NOTO	Viviana	08.08.2005	A.S.D.	REAL ARANGEA
9.	FRANCONIERE	Maria Vittoria	02.11.2002	A.S.D.	REAL ARANGEA
10.	FOLINO	Katia	21.05.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
11.	BIANCO	Lucia	20.08.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
12.	MARCHIO	Chiara	18.09.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
13.	FIorentINO	Anita	08.02.2000	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
14.	ANDREACCHIO	Sofia	18.10.2006	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
15.	DARDANO	Giuseppina	01.12.2000	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO

STAFF:

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente	Luppino Domenico
Commissario Tecnico	Mardente Gianluigi
Collaboratore Tecnico	Marullo Nicola
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Preparatore Portieri	Lo Gatto Salvatore

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **MARTEDI' 14 marzo 2023, alle ore 14:30**, presso Palazzetto dello sport di FILADELFIA (VV) sito in via Europa, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^a edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	PIRO	Alfredo Carmelo	25.03.2004	A.S.D.	C5 CITTA DI RENDE
2.	SCIGLIANO	Piervincenzo	07.11.2004	A.S.D.	CITTA DI FIORE
3.	PELLEGRINO	Gianluca	04.05.2004	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO
4.	VALIA	Luca	03.02.2005	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
5.	ANELLO	Giovanni	03.08.2004	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
6.	ALI	Andrea	09.07.2003	A.S.D.	FUTSAL SELES
7.	PANETTA	Luciano	07.12.2004	A.S.D.	FUTSAL SELES
8.	GATTO	Giovanni	09.10.2004	A.S.D.	GALLINESE DL
9.	IARIA	Emilio	04.11.2003	A.S.D.	GALLINESE DL
10.	COSTANTINO	Giuseppe	22.07.2004	A.S.D.	GALLINESE DL
11.	PRATICO	Matteo	26.07.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
12.	CELI	Alessio	25.10.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
13.	FANILE	Simone	09.04.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
14.	SAVIO	Daniilo Pio	08.12.2003	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
15.	CONCOLINO	Riccardo	21.10.2005	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
16.	PRIMERANO	Daniele	16.05.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO

STAFF:

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Commissario Tecnico	Mendicino Francesco
Collaboratore Tecnico:	Lanni Andrea
Preparatore portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Catalano Saverio
Collaboratore	Ciciarello Luigi

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **MERCOLEDI' 15 marzo 2023, alle ore 14:30**, presso Palazzetto dello Sport "S.Gallo" di Catanzaro, sito in Contrada Corvo, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^a edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	PIRO	Alfredo Carmelo	25.03.2004	A.S.D.	C5 CITTA DI RENDE
2.	SCIGLIANO	Piervincenzo	07.11.2004	A.S.D.	CITTA DI FIORE
3.	PELLEGRINO	Gianluca	04.05.2004	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO
4.	VALIA	Luca	03.02.2005	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
5.	ANELLO	Giovanni	03.08.2004	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
6.	ALI	Andrea	09.07.2003	A.S.D.	FUTSAL SELES
7.	PANETTA	Luciano	07.12.2004	A.S.D.	FUTSAL SELES
8.	GATTO	Giovanni	09.10.2004	A.S.D.	GALLINESE DL
9.	IARIA	Emilio	04.11.2003	A.S.D.	GALLINESE DL
10.	COSTANTINO	Giuseppe	22.07.2004	A.S.D.	GALLINESE DL
11.	PRATICO	Matteo	26.07.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
12.	CELI	Alessio	25.10.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
13.	FANILE	Simone	09.04.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
14.	SAVIO	Danilo Pio	08.12.2003	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
15.	CONCOLINO	Riccardo	21.10.2005	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
16.	PRIMERANO	Daniele	16.05.2004	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO

STAFF:

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Commissario Tecnico	Mendicino Francesco
Collaboratore Tecnico:	Lanni Andrea
Preparatore portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Catalano Saverio
Collaboratore	Ciciarello Luigi

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara CASSANO SYBARIS = JUVENILIA ROSETO CS del 12.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 2 marzo 2023, si disputerà sul proprio campo "A PORTE CHIUSE".

Gara RAVAGNESE CALCIO = VIGOR LAMEZIA CALCIO dell' 11.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a domenica 12 marzo 2023, ore 15.00.

Gara CINQUEFRONDESE = COMPRENSORIO ARCHI CALCIO dell' 11.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a domenica 12 marzo 2023, ore 15.00 e si disputerà sul campo comunale "Morreale-Proto " di Cittanova, sito in C.da Petrara.

Gara CINQUEFRONDESE = MELICUCCO CALCIO del 25.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a domenica 26 marzo 2023, ore 15.30 e si disputerà sul campo comunale "Morreale-Proto " di Cittanova, sito in C.da Petrara.

Gara CINQUEFRONDESE = BIVONGI PAZZANO del 16.04.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Morreale-Proto " di Cittanova, sito in C.da Petrara.

Recupero Gara - Prosecuzione

Recupero Gara MELICUCCO CALCIO - COMPRENS. CAPO VATICANO

Il recupero della gara a margine, sospesa al 39° del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco, con il punteggio di Melicucco Calcio - Comprens. Capo Vaticano: 1-2, viene fissato per mercoledì 22 marzo 2023, ore 15.30.

La gara dovrà riprendere con una rimessa dalla linea laterale adiacente le panchine a favore del Melicucco Calcio a una distanza di circa 30 metri dalla linea mediana, nella metà campo della società Comprens. Capo Vaticano.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"

Modifiche al programma gare

Gara REGGINA 1914 = E. COSCARELLO CASTROLIBERO del 12.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata martedì 14 marzo 2023, ore 18.30 e si disputerà sul campo "Nino LoPresti" di Gallico/Reggio Calabria, sito in C.da Santa Domenica.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara NAUSICAA CALCIO A 5 = FUTSAL CLUB FILADELFIA dell' 11.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17,00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara FUTSAL FORTUNA = PANTERE NERE CATANZARO dell' 11.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione trasmessa dal Comune di Catanzaro con prot. n. 33449 dell'8.03.2022, si disputerà sul campo Palasport Stefano Gallo di Catanzaro, sito Loc. Corvo - Via Brigata.

Gara OLIMPUS = SPORTING MELICUCCO dell' 11.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 18,30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Segreteria

CLASSIFICHE FINALI

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. DOMENICO SPORT	21	8	7	0	1	58	15	43	0
A.S.D. C5 CITTA DI RENDE	16	8	5	1	2	35	27	8	0
A.S.D. SINCO BISIGNANO C5	13	8	4	1	3	51	46	5	0
A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016	9	8	3	0	5	40	41	-1	0
A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	-1	8	0	0	8	18	73	-55	1
A.S.D. ROSSANO CENTRO STORICO C5	E	S	C	L	U	S	A		

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	25	12	8	1	3	66	49	17	0
A.S.D. BFB ROVITO	24	12	7	3	2	61	43	18	0
A.S.D. CITTA DI FIORE C5	23	12	7	2	3	68	45	23	0
A.S.D. REAL KRIMISA	21	12	6	3	3	64	51	13	0
A.S.D. FUTSAL KROTON	12	12	4	1	7	43	66	-23	1
A.S.D. FUTSAL MORELLI 15	5	12	2	0	10	55	71	-16	1
A.S.D. GIOVE	5	12	2	2	8	41	73	-32	3

GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	27	10	9	0	1	81	35	46	0
A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA	24	10	8	0	2	62	34	28	0
A.S.D. FUTSAL FORTUNA	15	10	5	0	5	75	54	21	0
A.S.D. OLIMPUS	13	10	4	1	5	40	62	-22	0
A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5	10	10	3	1	6	41	58	-17	0
A.S.D. CITTA DI CATANZARO C5	-1	10	0	0	10	30	86	-56	1

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL	18	8	6	0	2	39	17	22	0
A.S.D. FUTSAL SELES	16	8	5	1	2	47	34	13	0
A.S.D. SOVERATO FUTSAL	13	8	4	1	3	44	38	6	0
A.S.D. BLINGINK SOVERATO C5	7	8	2	1	5	27	45	-18	0
A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5	4	8	1	1	6	26	49	-23	0

GIRONE E

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. GALLINESE DL	36	14	12	0	2	97	43	54	0
A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (*)	33	14	11	0	3	98	46	52	0
APSASD OLIMPIA 2000 (*)	33	14	11	0	3	90	47	43	0
A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA (*)	21	14	7	0	7	81	72	9	0
A.S.D. NATURAL FUTSAL (*)	21	14	7	0	7	70	62	8	0
A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.	11	14	3	2	9	39	80	-41	0
A.S.D. SPORTING MELICUCCO	4	14	2	1	11	40	91	-51	3
A.S.D. REAL ARANGEA	3	14	0	3	11	30	104	-74	0

(*) POSIZIONE A SEGUITO DI CLASSIFICA AVULSA

SOCIETA' AMMESSE FASE FINALE REGIONALE

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell' 8.11.2022 ed in virtù delle classifiche determinatasi al termine del campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque, parteciperanno alla Fase Finale regionale le squadre classificate al 1° e al 2° posto di ciascun girone come di seguito specificato:

SOCIETA' AMMESSE

1^ classificata girone "A"	A.S.D. DOMENICO SPORT
2^ classificata girone "A"	A.S.D. C5 CITTA DI RENDE
1^ classificata girone "B"	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE
2^ classificata girone "B"	A.S.D. BFB ROVITO
1^ classificata girone "C"	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
2^ classificata girone "C"	A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA
1^ classificata girone "D"	A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL
2^ classificata girone "D"	A.S.D. FUTSAL SELES
1^ classificata girone "E"	A.S.D. GALLINESE DL
2^ classificata girone "E"	A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

CAMPO

Palestra com. Paola - C.da Tina
"Futsal Cosenza" Cosenza - Piazza Chiatto-Loc. Portapiana
"Molinello" - Cariati Marina - Via A.Moravia
Polivalente - Rovito - Loc. Pianette
FE.RO. - Catanzaro - Via Corrado Alvaro
Palasport Filadelfia - Viale Europa
Tennis Club - Roccella Jonica - Viale degli Ulivi
Ass.Sp. "Don Milani" - Gioiosa Jonica - Via A.Diaz
Palestra - Gallina/RC - Via San Francesco da Sales
Palasport "Caduti sul lavoro" - Polistena Via E. Berlinguer

COMPOSIZIONE - QUARTI DI FINALE

1° TRANGOLARE:

1^ classificata girone "A"	A.S.D. DOMENICO SPORT
2^ classificata girone "B"	A.S.D. BFB ROVITO
2^ classificata girone "C"	A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA

2° TRANGOLARE:

1^ classificata girone "B"	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE
1^ classificata girone "C"	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
2^ classificata girone "A"	A.S.D. C5 CITTA DI RENDE

1° ACCOPPIAMENTO

1^ classificata girone "D"	A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL
2^ classificata girone "E"	A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

2° ACCOPPIAMENTO

1^ classificata girone "E"	A.S.D. GALLINESE DL
2^ classificata girone "D"	A.S.D. FUTSAL SELES

CALENDARIO GARE - 1° e 2° TRIANGOLARE

Si riporta di seguito l'accoppiamento relativo al 1° e al 2° TRIANGOLARE scaturito da apposito sorteggio effettuato mercoledì 8 marzo 2023, in video conferenza, alla presenza delle società intervenute:

1^ GARA - domenica 12 MARZO 2023 (ore 14.30)

1° TRIANGOLARE DOMENICO SPORT - FUTSAL CLUB FILADELFIA riposa BFB ROVITO

1^ GARA - domenica 12 MARZO 2023 (ore 11.00)

2° TRIANGOLARE LA SPORTIVA CARIATESE - C5 CITTA DI RENDE riposa PANTERENECATANZARO

2^ GARA - domenica 19 MARZO 2023

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa.

In caso di parità nella prima gara, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

3^ GARA - domenica 26 MARZO 2023

Per ciascun raggruppamento accederà alla gara di semifinale la migliore classificata di ciascun triangolare.

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine :

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati conseguiti negli incontri diretti;
4. del sorteggio.

CALENDARIO GARE – 1° e 2° ACCOPPIAMENTO

Si riporta di seguito l'accoppiamento relativo al 1° e al 2° ACCOPPIAMENTO scaturito da apposito sorteggio effettuato mercoledì 8 marzo 2023, in video conferenza, alla presenza delle società intervenute:

GARA ANDATA domenica 12 MARZO 2023 (ore 17.00)

1° ACCOPPIAMENTO 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL - POLISTENA CALCIO A 5

GARA ANDATA domenica 19 MARZO 2023 (ore 11.00)

2° ACCOPPIAMENTO FUTSAL SELES - GALLINESE DL (accordi intercorsi società)

GARA RITORNO domenica 26 MARZO 2023 (ore 11.00)

1° ACCOPPIAMENTO POLISTENA CALCIO A 5 - 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL

GARA RITORNO lunedì 27 MARZO 2023 (ore 18.15)

2° ACCOPPIAMENTO GALLINESE DL - FUTSAL SELES

Sarà dichiarata vincente del turno, ed effettuerà la gara di semifinale, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, per la determinazione della vincente verranno effettuati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità la vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

SEMIFINALI

Le quattro squadre vincenti i quarti di finale (1° e 2° triangolare e 1° e 2° accoppiamento) disputeranno le gare di Semifinale.

Si riporta di seguito l'accoppiamento relativo alla 1^a e alla 2^a SEMIFINALE scaturito da apposito sorteggio effettuato mercoledì 8 marzo 2023, in video conferenza, alla presenza delle società intervenute:

1^a SEMIFINALE

Gara di andata 16 aprile 2023

vincente 2° TRIANGOLARE - vincente 1° TRIANGOLARE

Gara di ritorno 23 aprile 2023

vincente 1° TRIANGOLARE - vincente 2° TRIANGOLARE

2^a SEMIFINALE

Gara di andata 16 aprile 2023

vincente 1° ACCOPPIAMENTO - vincente 2° ACCOPPIAMENTO

Gara di ritorno 23 aprile 2023

vincente 2° ACCOPPIAMENTO - vincente 1° ACCOPPIAMENTO

GARA DI FINALE REGIONALE

La gara di FINALE verrà disputata con gara unica in "campo neutro" da disputarsi **DOMENICA 30 APRILE 2023** nel rispetto delle vigenti normative.

Per come prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società vincente regionale parteciperà alla Fase Finale Nazionale.

RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE

Nel caso in cui una gara non dovesse effettuarsi per avversità atmosferiche o impraticabilità campo, la stessa verrà recuperata il giorno successivo, stesso campo.

DISCIPLINA SPORTIVA FASE FINALE REGIONALE

Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria.

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria.

I reclami stessi dovranno essere **preannunciati telegraficamente, a mezzo telefax o PEC entro le ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara con contestuale invio alla società controparte.**

Le relative motivazioni dovranno essere **depositate** presso il Comitato Regionale o **trasmesse via PEC entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara**, osservate le altre modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva è di €. 78,00 per il Giudice Sportivo Territoriale; mentre di €. 130,00 alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 55 del 28.10.2022, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di finale della Coppa Calabria Calcio a Cinque Memorial S. Gallo:

A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5

A.S.D. SOCCER LAB ACADEMY

Con successivo Comunicato Ufficiale verranno pubblicate la sede e le modalità di svolgimento della gara di finale.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	BRANCALEONE	R	11/03/2023 15:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
GIOIOSA JONICA ASD	PAOLANA	R	12/03/2023 15:00	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
PROMOSPORT	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	R	12/03/2023 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
RENDE CALCIO 1968	BOCALE CALCIO ADMO	R	12/03/2023 15:00	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SCALEA CALCIO 1912	GIOIESE 1918	R	12/03/2023 15:00	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SERSALE CALCIO 1975	REGGIOMEDITERRANEA	R	12/03/2023 15:00	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI
SORIANO 2010	MORRONE	R	12/03/2023 15:00	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
STILOMONASTERACE CALCIO	CITTA DI ACRÌ 2020	R	12/03/2023 15:00	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTTIUM COSENZA	CARAFFA	R	12/03/2023 15:00	270 COMUNALE "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA PETRARO
CASSANO SYBARIS	JUVENILIA ROSETO C.S.	R	12/03/2023 15:00	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO JONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	SCANDALE	R	12/03/2023 15:00	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
CUTRO	CAMPORA	R	12/03/2023 15:00	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
REAL MONTALTO CALCIO	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	12/03/2023 15:00	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
ROSSANESE	SOCCER MONTALTO	R	12/03/2023 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN FILI 1926	COTRONEICACCURI	R	12/03/2023 15:00	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
V.E. RENDE	DIGIESSA PRAIATORTORA	R	12/03/2023 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI

GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFRICO	BIVONGI PAZZANO 1968	R	11/03/2023 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
MELITO	ARDORE	R	11/03/2023 15:00	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
SPORTING CATANZARO LIDO	MELICUCCO CALCIO	R	11/03/2023 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ATLETICO MAIDA	ROCCELLA	R	12/03/2023 15:00	22 COMUNALE "P.CATANIA"	PIANOPOLI	VIA COSENTINI
CINQUEFRONDESE	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	R	12/03/2023 15:00	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARÀ
COMPRES. CAPO VATICANO	SAN GIORGIO 2012	R	12/03/2023 15:00	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - C.DA MASA
DELIESE	1912 PALMESE	R	12/03/2023 15:00	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
RAVAGNESE CALCIO	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	R	12/03/2023 15:00	464 COMUNALE RAVAGNESE	REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	TARSIA 1976	R	11/03/2023 15:00	90 "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
GEPPINO NETTI	TREBISACCE CALCIO	R	11/03/2023 15:00	100 "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA CAPPUCCINI
RANGERS CORIGLIANO	FUSCALDO CALCIO 1973	R	11/03/2023 15:00	15 "CITTA'DI CORIGLIANO"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA BRILLIA
BISIGNANO	MIRTO CROSIA	R	12/03/2023 15:00	104 "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
CALCIO MALVITO	LUZZESE CALCIO 1965	R	12/03/2023 15:00	239 MALVITO	MALVITO	CONTRADA RAVATA
NEW ACADEMY SG	DIAMANTE CASELLI PASCALE	R	12/03/2023 15:00	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
ROTA GRECA	KRATOS BISIGNANO	R	12/03/2023 15:00	272 ROTA GRECA	ROTA GRECA	VIA FONTANELLE
SPEZZANO ALBANESE	CUS COSENZA	R	12/03/2023 15:00	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CIRO MARINA	SAMBIASE CALCIO 1923	R	11/03/2023 15:00	394 "DON P.NIGRO"	TORRE MELISSA	VIA G.SCIREA
MANGONE CALCIO	REAL FONDO GESU CROTONE	R	11/03/2023 15:00	324 "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	PINO DONATO TAVERNA	R	12/03/2023 15:00	6 "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
MESORACA CALCIO	GARIBALDINA	R	12/03/2023 15:00	247 "A. SERRAVALLE"	MESORACA	VIA CAMPIZZI
NUOVA AIELLO	STELLE AZZURRE SILANA	R	12/03/2023 15:00	180 AIELLO CALABRO	AIELLO CALABRO	LOCALITA MACCHIA
S.MAURO MARCHESATO	ROCCA DI NETO 1966	R	12/03/2023 15:00	374 "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLA CATENA
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	CITTA DI APRIGLIANO	R	12/03/2023 15:00	26 "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL MONTEPAONE	CHIARAVALLE	R	11/03/2023 15:00	375 MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	LOCALITA MANNIS
REAL PIZZO	SAN CALOGERO CALIMERA	R	11/03/2023 15:00	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
BORGIA 2007	ACADEMY GIRIFALCO	R	12/03/2023 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	PRASAR	R	12/03/2023 15:00	62 "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
NUOVA PARGHELIA	BADOLATO	R	12/03/2023 15:00	175 MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO
NUOVA VALLE	GASPERINA 2018	R	12/03/2023 15:00	316 "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
ROMBIOLESE	MARTELLETTO SETTINGIANO	R	12/03/2023 15:00	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	VIRTUS ROSARNO	R	12/03/2023 15:00	330 COMUNALE S.NICOLA DA CRISSA	SAN NICOLA DA CRISSA	VIALE DELLA CULTURA

GIRONE D - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAINT MICHEL	GEBBIONE 2020	R	11/03/2023 15:00	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
BIANCO	VILLESE 1946	R	12/03/2023 15:00	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CAMPESE	S.CRISTINA	R	12/03/2023 15:00	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	BAGNARESE	R	12/03/2023 15:00	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
PRO PELLARO	TAURIANOVA ACADEMY	R	12/03/2023 15:00	71 COMUNALE "A. IARIA" PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE
REAL METROPOLITANA RC	CS LAZZARO 1974	R	12/03/2023 15:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
SAN GAETANO CATANOSO	CATONA CALCIO	R	12/03/2023 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SIDERNO 1911	BOVALINESE 1911	R	12/03/2023 15:00	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MELITO	RENDE CALCIO 1968	R	12/03/2023 15:00	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
PROMOSPORT	POLISPORTIVA SIDERNO	R	12/03/2023 15:00	83 "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
REGGINA 1914 S.R.L.	E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	R	14/03/2023 18:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO	CONTRADA SANTA DOMENICA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLINGINK SOVERATO C5	DOMENICO SPORT	R	11/03/2023 16:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	C5 CITTA DI RENDE	R	11/03/2023 15:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN"	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
CITTA DI FIORE C5	SOVERATO FUTSAL	R	11/03/2023 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
NAUSICAA CALCIO A 5	FUTSAL CLUB FILADELFIA	R	11/03/2023 17:00	754 PALASPORT S.ANDREA JONIO	SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO
POLISPORTIVA CITTANOVA	FANTASTIC FIVE SIDERNO	R	11/03/2023 15:00	780 STRUTT.SPORT.SCUOLA "L.CHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
REAL ARANGEA	GALLINESE DL	R	11/03/2023 15:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BFB ROVITO	GIOVE	R	11/03/2023 18:00	869 IMPIANTO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
FUTSAL MORELLI 15	LA SPORTIVA CARIATESE	R	11/03/2023 16:00	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALI DEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	R	11/03/2023 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
REAL KRIMISA	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	11/03/2023 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
SINCO BISIGNANO C5	FUTSAL KROTON	R	11/03/2023 16:00	709 PALESTRA BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL FORTUNA	PANTERE NERE CATANZARO	R	11/03/2023 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO"	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	CITTA DI CATANZARO C5	R	11/03/2023 16:00	893 CASSIODORO SPORTING CENTER	SQUILLACE LIDO	VIALE DEI FENICI
NATURAL FUTSAL	OLIMPIA 2000	R	11/03/2023 15:00	798 SPORT-TIME C	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
OLIMPUS	SPORTING MELICUCCO	R	11/03/2023 18:30	891 "VERDE PUBBLICO"	CORTALE	VIALE EUROPA
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	FUTSAL SELES	R	11/03/2023 16:00	744 ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	REAL FONDO GESU CROTONE	R	11/03/2023 15:30	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4ª TRATTO N.471
CALCIO SANGIOVANNESE	SPORTING CATANZARO LIDO	R	12/03/2023 16:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
REAL KRIMISA	REAL ARANGEA	R	12/03/2023 11:00	739 PALASPORT CIRO MARINA	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
XENIUM	CASALI DEL MANCO FUTSAL	R	12/03/2023 17:00	651 C.S. FAMILIARI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA REGGIO CAMPI PIETRASTORTA

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 - FASE FINALE REGIONALE

QUARTI DI FINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	FUTSAL CLUB FILADELFIA	A	12/03/2023 14:30	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA	PAOLA	CONTRADA TINA
FUTSAL SELES	GALLINESE DL	A	19/03/2023 11:00	645 ASS.SPORTIVA "DON MILANI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ
LA SPORTIVA CARIATESE	C5 CITTA DI RENDE	A	12/03/2023 11:00	668 "MOLINELLO" C5	CARIATI MARINA	VIA A. MORAVIA
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	POLISTENA CALCIO A 5	A	12/03/2023 17:00	744 ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 4 Giornata - R			
MORRONE	- REGGIOMEDITERRANEA	3 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
BOCALE CALCIO ADMO	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 0	
BRANCALEONE	- SCALEA CALCIO 1912	3 - 0	
CITTA DI ACRIS 2020	- SERSALE CALCIO 1975	0 - 2	
GIOIESE 1918	- GIOIOSA JONICA ASD	2 - 0	
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- SORIANO 2010	1 - 0	
MORRONE	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 0	
PAOLANA	- RENDE CALCIO 1968	3 - 0	
REGGIOMEDITERRANEA	- PROMOSPORT	1 - 1	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R				GIRONE B - 9 Giornata - R			
CAMPORA	- REAL MONTALTO CALCIO	1 - 0		ARDORE	- DELIESE	3 - 1	
(1) CARAFFA	- CUTRO	2 - 1		BIVONGI PAZZANO 1968	- ATLETICO MAIDA	2 - 2	
COTRONEICACCURI	- ROSSANESE	3 - 0		COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- RAVAGNESE CALCIO	0 - 1	
(1) DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- SAN FILI 1926	0 - 1		MELICUCCO CALCIO	- COMPRES. CAPO VATICANO	SOSP.	I
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- CITTA AMANTEA 1927	4 - 1		ROCCELLA	- MELITO	1 - 2	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- V.E. RENDE	0 - 2		(1) SAN GIORGIO 2012	- AFRICO	4 - 0	
SCANDALE	- BRUTTIUM COSENZA	1 - 3		(1) VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- SPORTING CATANZARO LIDO	2 - 0	
SOCCER MONTALTO	- CASSANO SYBARIS	2 - 5		1912 PALMESE	- CINQUEFRONDESE	1 - 1	

(1) - disputata il 04/03/2023

(1) - disputata il 04/03/2023

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25-26/02/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE C - 5 Giornata - R			
BORGIA 2007	- CHIARAVALLE	3 - 0	GST
REAL MONTEPAONE	- NUOVA PARGHELIA	0 - 0	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRONE B - 3 Giornata - R			
NEW ACADEMY SG	- RANGERS CORIGLIANO	3 - 5		STELLE AZZURRE SILANA	- SAMBIASE CALCIO 1923	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
(1) CUS COSENZA	- BISIGNANO	1 - 2	CITTA DI APRIGLIANO	- S.MAURO MARCHESATO	5 - 0
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- CALCIO MALVITO	2 - 1	GARIBALDINA	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	0 - 4
FUSCALDO CALCIO 1973	- SPEZZANO ALBANESE	4 - 0	PINO DONATO TAVERNA	- CITTA DI CIRO MARINA	2 - 0
(1) KRATOS BISIGNANO	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 0	REAL FONDO GESU CROTONE	- NUOVA AIELLO	2 - 0
LUZZESE CALCIO 1965	- ROTA GRECA	1 - 1	ROCCA DI NETO 1966	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	1 - 1
MIRTO CROSLIA	- NEW ACADEMY SG	6 - 2	SAMBIASE CALCIO 1923	- MANGONE CALCIO	1 - 2
(1) RANGERS CORIGLIANO	- GEPPINO NETTI	0 - 2	STELLE AZZURRE SILANA	- CERVA	3 - 0
TARSIA 1976	- TREBISACCE CALCIO	0 - 1			

(1) - disputata il 04/03/2023

GIRONE C - 6 Giornata - R			GIRONE D - 6 Giornata - R		
ACADEMY GIRIFALCO	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	1 - 4	(1) BAGNARESE	- CAMPESE	6 - 1
(1) BADOLATO	- REAL MONTEPAONE	1 - 0	(1) CATONA CALCIO	- SAINT MICHEL	0 - 5
CHIARAVALLE	- ROMBIOLESE	3 - 1	CS LAZZARO 1974	- SAN GAETANO CATANOSO	3 - 2
GASPERINA 2018	- VIRTUS ROSARNO	0 - 2	GEBBIONE 2020	- BIANCO	2 - 3
MARTELLETTO SETTINGIANO	- BORGIA 2007	1 - 3	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- SIDERNO 1911	0 - 0
NUOVA PARGHELIA	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	0 - 3	(1) S.CRISTINA	- PRO PELLARO	3 - 1
PRASAR	- REAL PIZZO	0 - 2	TAURIANOVA ACADEMY	- REAL METROPOLITANA RC	1 - 0
SAN CALOGERO CALIMERA	- NUOVA VALLE	4 - 1	(1) VILLESE 1946	- BOVALINESE 1911	1 - 3

(1) - disputata il 04/03/2023

(1) - disputata il 04/03/2023

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
PROMOSPORT	- RENDE CALCIO 1968	11 - 0
REGGINA 1914 S.R.L.	- POLISPORTIVA SIDERNO	3 - 0
V.E. RENDE	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
C5 CITTA DI RENDE	- BLINGINK SOVERATO C5	1 - 4
DOMENICO SPORT	- NAUSICAA CALCIO A 5	5 - 3
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- CITTA DI FIORE C5	4 - 2
FUTSAL CLUB FI LADELFA	- REAL ARANGEA	4 - 7
GALLINESE DL	- POLISPORTIVA CITTANOVA	5 - 1
SOVERATO FUTSAL	- POLISTENA CALCIO A 5	6 - 4

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
CASALI DEL MANCO FUTSAL	- REAL KRIMISA	4 - 3
REAL ARANGEA	- BOCALE CALCIO ADMO	3 - 4
REAL FONDO GESU CROTONE	- CALCIO SANGIOVANNESE	1 - 5
SPORTING CATANZARO LIDO	- CUS COSENZA	2 - 1

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - R			
BFB ROVITO	- REAL KRIMISA	8 - 2	
CITTA DI FIORE C5	- LA SPORTIVA CARIATESE	6 - 2	
FUTSAL MORELLI 15	- GIOVE	6 - 0	GST

GIRONE E - 7 Giornata - R			
GALLINESE DL	- POLISTENA CALCIO A 5	7 - 6	
NATURAL FUTSAL	- CATAFORIO C5 R.C.	3 - 4	
OLIMPIA 2000	- SPORTING MELICUCCO	6 - 0	GST
POLISPORTIVA CITTANOVA	- REAL ARANGEA	7 - 2	

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. S. Gallo

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gare di semifinale - 1 Giornata - R			
ICIERRE LAMEZIA C5	- FOLGORE CALCIO 1990	8 - 2	
POLISPORTIVA BORGIA	- SOCCER LAB ACADEMY	4 - 1	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta dell' 8.03.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (MORRONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

IORIO DOMENICO (MORRONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORELLI MASSIMO (PROMOSPORT)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIMINO GABRIELE (BRANCALEONE)	BELLUZZI DOMENICO (STILOMONASTERACE CALCIO)
PAPALEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)	STILLITANO FRANCESCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BENINCASA GIUSEPPE (CITTA DI ACRÌ 2020)	CANONACO EMANUEL (MORRONE)
PUNTORIERE GIULIO (REGGIOMEDITERRANEA)	

AMMONIZIONE (VII INFR)

LETTIERI LUIGI (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	NEVES DE MATOS FOR DIOGO JOSE (PAOLANA)
VAUDAGNA GONZALO (SORIANO 2010)	

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)	FAYE BALLA (GALLICO CATONA F.C.)
SALVADOR NAVARRO BENJAMIN GUILLE (REGGIOMEDITERRANEA)	TASSONE VITANTONIO (SORIANO 2010)
LAGANI NICOLO (STILOMONASTERACE CALCIO)	

AMMONIZIONE (III INFR)

MERCURIO ANDREA (PROMOSPORT)	FRANZO ROCCO FRANCO (REGGIOMEDITERRANEA)
NOVELLO MATTIA (RENDE CALCIO 1968)	SIGNORELLI VINCENZO (RENDE CALCIO 1968)
TRONCONE FRANCESCO PIO (SCALEA CALCIO 1912)	

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIPODI ANNUNZIATO	(BRANCALEONE)	MOLINARO ANDREA	(CITTA DI ACRI 2020)
ZICCHINELLO ANTONIO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	GUERRISI FERDINANDO	(SORIANO 2010)
MENENDEZ LAUTARO GABRIEL	(SORIANO 2010)	RIGA BRUNO	(SORIANO 2010)
STRAMANDINOLI VINCENZ	(SORIANO 2010)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CASILE DAVIDE	(BOCALE CALCIO ADMO)
---------------	----------------------

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE**Gara del 5/ 3/2023 MELICUCCO CALCIO - COMPRENS. CAPO VATICANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 39° del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco, con il punteggio di Melicucco Calcio - Comprens. Capo Vaticano: 1-2, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Il gioco dovrà riprendere con una rimessa dalla linea laterale adiacente le panchine a favore del Melicucco Calcio a una distanza di circa 30 metri dalla linea mediana, nella metà campo della società Comprens. Capo Vaticano.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2023**

MIRARCHI ANTONIO	(CARAFFA)
------------------	-----------

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

CARIDI LUIGI	(AFRICO)
--------------	----------

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CARIDI LUIGI	(AFRICO)
--------------	----------

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CRIACO DOMENICO	(AFRICO)	OTTONELLO ANDREA	(CARAFFA)
MAURO PIETRO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

MILONE ANTONIO PIO	(CUTRO)
--------------------	---------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

INFUSINO GAETANO	(CUTRO)	PERCOPO ENRICO	(CUTRO)
LETTIERI CHRISTIAN GABRI	(SPORTING CATANZARO LIDO)	GULLO MATTEO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAVASULI SANTORO	(AFRICO)	GENTILE LUCA	(CITTA AMANTEA 1927)
GAUDIO FRANCESCO	(CUTRO)	TORRES PABLO EZEQUIEL	(SAN FILI 1926)
GIAMPA PASQUALE	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FULCINITI DAVIDE	(SPORTING CATANZARO LIDO)
------------------	---------------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALOMINO FRANCESCO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
--------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

FILIPPO EMILIANO	(CITTA AMANTEA 1927)	GUERRINI GIANMARCO	(CUTRO)
GALLO CARLO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (II INFR)

TRENTO JUAN MANUEL	(CITTA AMANTEA 1927)	MESSINA MICHELE	(CUTRO)
SALERNO MICHELE	(CUTRO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTA ANTONIO	(CARAFFA)	TALARICO ROBERTO	(CARAFFA)
FEDERICO LUCA	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 e DIFFIDA COMPENSATORIO ARCHI CALCIO**

Per lancio di una bottiglietta contenente acqua all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali, senza colpirlo, da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 100,00 ATLETICO MAIDA

Per avere una persona non identificata danneggiato la porta dello spogliatoio riservato alla società (con obbligo di tenere indenne la società Bivongi Pazzano dei danni subiti, se richiesti e documentati).

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 3/2023**

GALLELLO ANDREA	(SCANDALE)
-----------------	------------

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2023**

IENCO MICHELANGELO (1912 PALMESE)

Per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale durante la gara e minaccioso all'indirizzo degli stessi a fine gara mentre facevano rientro negli spogliatoi.

SQUALIFICA. FINO AL 15/ 3/2023

MARAZZITA DOMENICO (SCANDALE)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

SICLARI ANDREA (RAVAGNESE CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

AQUILINO GIUSEPPE (RAVAGNESE CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIGNATARO ANDREA (SOCCER MONTALTO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

SQUILLACE FRANCESCO ANTON (SCANDALE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SARACO SANTO (BIVONGI PAZZANO 1968)

GUALTIERI DEVID (REAL MONTALTO CALCIO)

SORGIOVANNI MATTEO (ROCCELLA)

TERRANOVA GIUSEPPE (SOCCER MONTALTO)

ALCACER MICHELETTI FACUNDO (CASSANO SYBARIS)

SGAMBELLURI ANTHONY (ROCCELLA)

MARAGO PIETRO (SOCCER MONTALTO)

RUSSO MARIO (1912 PALMESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

MORABITO GIULIO (COMPRESORIO ARCHI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIANELLO GIUSEPPE (CAMPORA)

AUDINO MIRKO (CINQUEFRONDESE)

LUCANTO VINCENZO (SCANDALE)

FILIDORO WILLIAM (V.E. RENDE)

GRANDINETTI FABIO (CAMPORA)

DEPETRIS JUAN (COTRONEICACCURI)

ANNONE ANTONIO (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GRANDE DAVIDE (ATLETICO MAIDA)

OUADII HAMZA (SCANDALE)

SABA DOMENICO (DELIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELUCA NICOLO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	ACOSTA MENDEZ OLIVER ISRAEL	(CASSANO SYBARIS)
ROMEO PAOLO FRANC	(COMPRESORIO ARCHI CALCIO)	LUCE LISANDRO MATEO	(RAVAGNESE CALCIO)
LAURIA FRANCESCO	(REAL MONTALTO CALCIO)	DE ROSE EROS	(SOCCER MONTALTO)
SCARNATO SIMONE	(SOCCER MONTALTO)	LAURITO ALFREDO ROBERTO	(V.E. RENDE)
MILITANO GABRIELE	(1912 PALMESE)	TAPIA NICOLAS IVAN	(1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CONIGLIO ANTONIO DANIELE	(BIVONGI PAZZANO 1968)	SAPONE GIUSEPPE	(1912 PALMESE)
--------------------------	------------------------	-----------------	----------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

DELUCA ROSARIO	(CAMPORA)	QOSJA MARIO	(COMPRESORIO ARCHI CALCIO)
HERRERA AARON CATRIEL	(COTRONEICACCURI)	CANDITO FRANCESCO	(MELITO)
FAVA GIUSEPPEANTONIO	(RAVAGNESE CALCIO)	SALVATORE ANDREA ANGELO	(ROSSANESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VAZZANA VALERIO	(DELIESE)	DIOP BOUBACAR	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
PAVIGLIANITI SIMONE	(MELITO)	SOWE ALIEU	(ROCCELLA)
GAROFALO ANTONIO	(SCANDALE)	SAGULA ANTONY	(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

WALLINGRE ARMANDO ADRIAN	(ATLETICO MAIDA)	CORAPI GABRIELE	(BIVONGI PAZZANO 1968)
BOIERO JOAQUIN	(CAMPORA)	FERRACCI ATHOS	(CASSANO SYBARIS)
DEZAI ANGE TRESOR	(COTRONEICACCURI)	ADNAN AZIZ	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
PETRUZZO AGUSTIN IGNACIO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	CUZZOLA ANTONINO	(RAVAGNESE CALCIO)
SURACI SALVATORE	(RAVAGNESE CALCIO)	ROCCA BENITO	(V.E. RENDE)
INFUSINO LORENZO ANTONIO	(1912 PALMESE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZANITI DOMENICO ANDREA	(ARDORE)	AMENDOLA BENITO	(BRUTIUM COSENZA)
RISSO AGUSTIN ALEJO	(BRUTIUM COSENZA)	MIRABELLI GENNARO	(COTRONEICACCURI)
FRATTOLILLO MARCO	(MELITO)	POLICARPIO GIOVANNI	(SCANDALE)
CONTI PIETRO	(V.E. RENDE)	TAVERNITI MARTINO DAVIDE	(1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAIS AUGUSTO NICOLAS	(BRUTIUM COSENZA)	COPPOLA PIETRO	(ROSSANESE)
DIRANE OUSSAMA	(SOCCER MONTALTO)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE**Gara del 25/ 2/2023 REAL MONTEPAONE - NUOVA PARGHELIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 121 del 02/03/2023; preso atto che la società ASD Real Montepaone non ha depositato il ricorso, nei modi e nei tempi di cui all'articolo 67 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- 1) omologare il risultato della gara REAL MONTEPAONE - NUOVA PARGHELIA: 0-0.
- 2) addebitare alla società REAL MONTEPAONE il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Gara del 26/ 2/2023 BORGIA 2007 - CHIARAVALLE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 121 del 02 marzo 2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società U.S.D. Borgia 2007 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;

letto il ricorso proposto dalla società U.S.D. Borgia 2007 con il quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Chiaravalle la punizione sportiva della perdita della gara in quanto quest'ultima, al 31' minuto del secondo tempo, ha sostituito il calciatore con la maglia numero 10 Sisca Salvatore (nato il 29.08.1984) con il calciatore con la maglia numero 14 Scarnato Facundo Thomas (nato il 21.09.2001) e al minuto 50 del secondo tempo ha sostituito il calciatore con la maglia numero 3 Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002) con il calciatore con la maglia numero 16 Caballero Almeida Matia Daniel (nato il 29.01.2000), in violazione alle disposizioni sull'utilizzo di giocatori under di cui al comunicato ufficiale n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria il quale dispone che in occasione delle gare di campionato di Prima Categoria ogni squadra deve avere in campo per tutta la durata della partita due calciatori di cui uno nato almeno nel 2001 e l'altro nato almeno nel 2002;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che dalla distinta ufficiale della A.S.D. Chiaravalle sono stati schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano, due calciatori nati dopo l'01/01/2001 precisamente il n. 2 sig. Merlo Ramiro Adhemar (nato il 29.01.2001) e il n. 6 sig. Sissoy Arfinetti Tomas Francisco (nato il 02.10.2001) e un calciatore nato dopo l'01/01/2002 il n. 3 sig. Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002);

- che al 31' minuto del secondo tempo la società ASD Chiaravalle ha sostituito il calciatore con la maglia numero 10 Sisca Salvatore (nato il 29.08.1984) con il calciatore con la maglia numero 14 Scarnato Facundo Thomas (nato il 21.09.2001);

- che al minuto 50 del secondo tempo, la gara continuava fino al minuto 52, ha sostituito il calciatore con la maglia numero 3 Elena Tomas Daniel (nato il 25.09.2002) con il calciatore con la maglia numero 16 Caballero Almeida Matia Daniel (nato il 29.01.2000);

ritenuto, pertanto, che l'assunto della ricorrente trova riscontro nel referto arbitrale in quanto le sopra riportate sostituzioni hanno determinato la violazione dell'obbligo di cui al C.U. n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - UN calciatore nato dal 1° gennaio 2001 in poi e UN calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi ;

visto l'art. 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) accogliere il ricorso della società U.S.D. Borgia 2007 e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. CHIARAVALLE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) disporre di accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società U.S.D. Borgia 2007.

Gara del 5/ 3/2023 GARIBALDINA - SILANA FOOTBALL CLUB 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che all' 11° minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Garibaldina a seguito dell'espulsione di un calciatore e dell'infortunio di altri quattro calciatori veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi, avendo solo dodici giocatori presenti in distinta di gara;

visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società GARIBALDINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società GARIBALDINA l'ammenda di € 50.00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE ROBERTO DOMENICO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINARI TULLIO (NEW ACADEMY SG) COPPOLA PIETRO (RANGERS CORIGLIANO)
GERACE MARIO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO FRANCESCO (RANGERS CORIGLIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

STRAFACE GIUSEPPE (NEW ACADEMY SG) DIOP PAPE BAFODE (SAMBIASE CALCIO 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

FILADORO PIERLUIGI (RANGERS CORIGLIANO) MONTALTO ADRIANO (RANGERS CORIGLIANO)
PERFETTO SAMUELE (RANGERS CORIGLIANO) BELTRAMI MICHELE (STELLE AZZURRE SILANA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUIDO ALESSIO (KRATOS BISIGNANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

COLACRESI MARIO (BOVALINESE 1911)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALFANO FRANCESCO (RANGERS CORIGLIANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

ITALIANO GIASONE (S.CRISTINA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

AUDINO GIUSEPPE (BADOLATO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

EPIFANIO PASQUALINO (S.CRISTINA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

PALAMARA DOMENICO (S.CRISTINA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LUPPINO MARCO (CATONA CALCIO)

MONGIARDO GIUSEPPE (S.CRISTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VENTURA LUCA (BADOLATO)

FERRARI MARCO (KRATOS BISIGNANO)

ARGIRO ALESSANDRO (PRO PELLARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

EVOLI DOMENICO (CATONA CALCIO)

PILUSO GIOVANNI (GEPPINO NETTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPADA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)

PAPELLO ALESSANDRO (BADOLATO)

RIITANO LUCA (BADOLATO)

PUNTORIERI FRANCESCO (CATONA CALCIO)

RUFFOLO FILIPPO (CUS COSENZA)

CICCARELLI MATTEO (GEPPINO NETTI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BORRELLI ANDREA (REAL MONTEPAONE)

DE FRANCO MASSIMILIANO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DAMORE NICOLAS (GEPPINO NETTI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALABRESE NICOLA (BADOLATO)

REDA PILERIO (BISIGNANO)

EPIFANIO FIORE (S.CRISTINA)

MARTELLO MARCO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (III INFR)

GNISCI CHRISTIAN (ATLETICO SAN LUCIDO)

ROMEO RICCARDO (BADOLATO)

CORTESE EMANUELE ROBERT (BISIGNANO)

CORRAO RICCARDO (CUS COSENZA)

COSTABILE DANIEL (CUS COSENZA)

LEONE DENNIS SALVATOR (PRO PELLARO)

CARBONE RAFFAELE (S.CRISTINA)

LICASTRO GIAMPIERO (S.CRISTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

JARJU ASSAN (BADOLATO)

PAPARO PASQUALE (BADOLATO)

MARINO FRANCESCO (BOVALINESE 1911)

FILADORO PIERLUIGI (RANGERS CORIGLIANO)

SPOSATO VALERIO (RANGERS CORIGLIANO)

CHIARELLI MARCO (REAL MONTEPAONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

AUDINO GIOVANNI (BADOLATO)

PERRI PAOLO (KRATOS BISIGNANO)

LOMBISANI PASQUALE (RANGERS CORIGLIANO)

RITROVATO FRANCESCO (S.CRISTINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 350,00 TARSIA 1976

Per comportamento offensivo e minaccioso da parte di propri sostenitori all'indirizzo dei calciatori avversari e per ripetuti sputi alcuni dei quali attingevano i giocatori della squadra avversaria nonché per avere, un proprio sostenitore, lanciato in campo una bottiglia di vetro, senza conseguenze.

€ 100,00 NUOVA PARGHELIA

Per uso di fumogeni da parte di propri sostenitori durante la gara alcuni dei quali provocavano una intensa nuvola di fumo che costringeva l'arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti.

€ 50,00 FUSCALDO CALCIO 1973

Per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza d'acqua calda).

€ 50,00 ROCCA DI NETO 1966

Per inadeguata sistemazione spogliatoio ospite (mancanza d'acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 3/2023

TRUGLIA DOMENICO (PRASAR)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIEFARI ANTONIO (CHIARAVALLE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FERRARO NICOLA (ROMBIOLESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

GRENZI OLINDO GIUSEPPE (GEBBIONE 2020)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UN A GIORNATA

VITERBO LEONARDO (MANGONE CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (VI INFR)

LOIARRO SALVATORE (ACADEMY GIRIFALCO)

per comportamento non regolamentare durante la gara

AMMONIZIONE (II INFR)

NOTARIS RAFFAELE (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
LANCIANO PIERO (PRASAR)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
DI GIUSEPPE ROBERTO (SAN GAETANO CATANOSO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO PAOLO (SAMBIASE CALCIO 1923)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA PER TRE GIORNATE**

MARINO PIETRO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara e lancio della bandierina a seguito del provvedimento di espulsione, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARINO PIETRO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRAIUOLO LUIGI (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
FRUSTACI MARCO (PINO DONATO TAVERNA)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

IDANOSA BRIGHT (LUZZESE CALCIO 1965) IANNINI DAMIANO PASQUAL (SPEZZANO ALBANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUZZUCOLI UGO (CS LAZZARO 1974) PASCUZZI MARIO MICHELE (GARIBALDINA)
MUZZOPAPPA NICOLA (NUOVA PARGHELIA) NUCERA FRANCESCO ANTON (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
SIMONETTI FRANCESCO (ROMBIOLESE) AITA GIOVANNI (SPEZZANO ALBANESE)
TOSCANO GUIDO (TARSIA 1976) NOUHOUM MISBAW (TREBISACCE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GAUDIO SEBASTIAN EZEQU (BIANCO) PERRE DOMENICO (BIANCO)
OREFICE RICCARDO (CALCIO MALVITO) PROCOPIO MARCO (CERVA)
MOIO GIOVANNI (CITTA DI GUARDAVALLE 1975) BUONARRIGO GIOVANNI (CS LAZZARO 1974)
CROCCO EMANUELE (FUSCALDO CALCIO 1973) MARASCO ANTONELLO (GARIBALDINA)
PADUANO ANDREA (GEBBIONE 2020) IORIO EMANUELE (NUOVA AIELLO)
ORLANDUCCIO MATTEO (PRASAR) NOVELLO ANTONIO (ROCCA DI NETO 1966)
PRATICO BRUNO (SAN GAETANO CATANOSO) SASSI CLAUDIO (SAN GAETANO CATANOSO)
LIVADOTI FRANCESCO (STELLE AZZURRE SILANA) RAIMONDI DIEGO (TARSIA 1976)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DIRENZO ALBERTO (NUOVA PARGHELIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIORETTI ANDREA (BORGIA 2007)
CORABI MARCO (GASPERINA 2018)
IDANOSA BRIGHT (LUZZESE CALCIO 1965)
TEDESCO DANILO (MIRTO CROSIA)
BUTTIGLIERI CRISTIAN PIO (NUOVA VALLE)
VISCOMI NATALINO (PINO DONATO TAVERNA)
DOUMBIA MOHAMED (ROMBIOLESE)
TUTINO SIMONE (SAMBIASE CALCIO 1923)
RIZZUTO LORENZO (TARSIA 1976)
CROCETTI FLAVIO AMEDEO (TAURIANOVA ACADEMY)

RIZZUTO SIMONE ALESSIO (FUSCALDO CALCIO 1973)
BUONGIORNO DOMENICO (LUZZESE CALCIO 1965)
BARBERIO SAMUELE SALVAT (MARTELLETTO SETTINGIANO)
MASSARA ROCCO (NUOVA PARGHELIA)
RUZZA SIMONE (NUOVA VALLE)
COMITO CRISTIAN (ROCCA DI NETO 1966)
SANGARE IBRAHIM (ROMBIOLESE)
IRABOR HAPPINES (TARSIA 1976)
SUGLIA GABRIELE (TARSIA 1976)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

OKOROJI HENRY NDUBUEZE (LUZZESE CALCIO 1965)
PATA FRANCESCO (ROMBIOLESE)
FOSELLA ALBERTO (PINO DONATO TAVERNA)
VIZZARI ALBERTO (TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TARZIA DAVIDE (BORGIA 2007)
CAMPAGNA MARCO (MARTELLETTO SETTINGIANO)
MARCIANO DOMENICO (SIDERNO 1911)
MANE INSA (CITTA DI CIRO MARINA)
BULZOMI VINCENZO IMPERI (NUOVA PARGHELIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

OPPEDISANO MARCO (BIANCO)
TUTINO GIUSEPPE (FUSCALDO CALCIO 1973)
JAITEH EBRIMA (REAL PIZZO)
SCARAVAGLIONE AGOSTINO (SPEZZANO ALBANESE)
FRAIETTA GIORGIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
MARINO ANDREA (MARTELLETTO SETTINGIANO)
BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA (ROCCA DI NETO 1966)
LA BANCA STEFANO (TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NICITA ANDREA MICHELE (BIANCO)
CERAUDO GIUSEPPE (CITTA DI CIRO MARINA)
RUFFO CRISTIAN PIO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
VENA ELIA (MANGONE CALCIO)
FIORENTINO NATALE (NEW ACADEMY SG)
CARIDI MATTIA (PRASAR)
PARISE FRANCESCO GIORG (REAL PIZZO)
CARUSO FRANCESCO (ROTA GRECA)
DELIA NICOLA (SAN GAETANO CATANOSO)
NICOLETTI EMANUEL (BORGIA 2007)
CARROZZINO VINCENZO SALVAT (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
DE CICCO BIAGIO (MANGONE CALCIO)
GRECO MICHAEL (MARTELLETTO SETTINGIANO)
MARENGO ANGELO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
SERRA GIUSEPPE (REAL METROPOLITANA RC)
CLAUSI NICOLO (ROCCA DI NETO 1966)
FORTUNA FRANCESCO (SAMBIASE CALCIO 1923)

AMMONIZIONE (II INFR)

CACCAMO ANTONELLO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
SOHNA SANA (BORGIA 2007)
MAGURNO FRANCESCO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
ARCONTE AURELIO ROSARIO (GEBBIONE 2020)
NICOLETTI PIERO (MANGONE CALCIO)
PULLANO ANTONIO (PINO DONATO TAVERNA)
MARRELLA GIUSEPPE (REAL PIZZO)
RASO SALVATORE (SAN CALOGERO CALIMERA)
LORICCHIO ANDREA (SPEZZANO ALBANESE)
PIACENTE MATTEO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
DANIELE ALEXANDR (CHIARAVALLE)
RANIERI SALVATORE (GASPERINA 2018)
ALTOMARE WALTER (MANGONE CALCIO)
DEPALMA ROBERTO (NUOVA VALLE)
WAHID ABDELALI (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
MARTURANO MARCO (ROMBIOLESE)
SPINA MATTEO (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)
CONTE DANIELE (TARSIA 1976)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRILLO MICHELE	(BIANCO)	LUCIA ANGELO	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
PAPARAZZO ANTONIO	(BORGIA 2007)	TOURBI ABDESSAMAD	(CALCIO MALVITO)
CARISTO ANTONINO	(CS LAZZARO 1974)	CHIARI GIUSEPPE	(MANGONE CALCIO)
GACCIONE ANTONIO	(NEW ACADEMY SG)	VARDARO PASQUALE	(NUOVA PARGHELIA)
MILETTA LUIGI PINO	(SAMBIASE CALCIO 1923)	CELIBATO MARCO	(SAN GAETANO CATANOSO)
NICOLAZZO ROBERTO	(SAN GAETANO CATANOSO)	SICLARI MARCO	(SAN GAETANO CATANOSO)
LAFACE GIUSEPPE	(SIDERNO 1911)	MARTINO ROBERTO	(SIDERNO 1911)
STAMATI ALBERTO	(TREBISACCE CALCIO)		

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE**DELIBERE****Gara del 5/ 3/2023 REGGINA 1914 S.R.L. - POLISPORTIVA SIDERNO**

Il Giudice Sportivo territoriale, letta la comunicazione di rinuncia alla disputa della gara da parte della società POLISPORTIVA SIDERNO trasmessa tramite e-mail in data 02.03.2023; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società POLISPORTIVA SIDERNO la punizione sportiva de la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società POLISPORTIVA SIDERNO l'ammenda di € 200.00 per seconda rinuncia;
- 3) infliggere alla società POLISPORTIVA SIDERNO la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

GATTO ANGELA	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	COLASUONNO FABIANA	(V.E. RENDE)
--------------	-----------------------------	--------------------	--------------

AMMONIZIONE (I INFR)

FACCHINERI ERICA	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	CERCHIARO CHIARA	(V.E. RENDE)
------------------	-----------------------------	------------------	--------------

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 3/2023**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 3/2023**

DAMBROSIO MICHELANGELO (REAL ARANGEA)

Per comportamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2023

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

Per comportamento offensivo nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2023**

PARENTELA ANDREA (NAUSICAA CALCIO A 5)

Per comportamento offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (III INFR)**

RONDINELLI FRANCESCO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CHIAPPETTA ALESSANDRO (DOMENICO SPORT)

FRANZE DOMENICO

(FUTSAL CLUB FILADELFIA)

PEPE VINCENZO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CHIAPPETTA GIOVANNI (DOMENICO SPORT)

INSANA FRANCESCO

(POLISTENA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CATANZARO GIANLUCA (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

SARICA GIUSEPPE

(REAL ARANGEA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPICOTTO MARIO (BLINGINK SOVERATO C5)

MOSCA REMO BENITO

(CITTA DI FIORE C5)

DE CARIO SIMONE (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

OLIVA VINCENZO

(POLISTENA CALCIO A 5)

SINOPOLI EMANUELE (SOVERATO FUTSAL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VITALE ROBERTO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

PARAFATI FRANCESCO VITO

(NAUSICAA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TIZIANO GIUSEPPE (GALLINESE DL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARLOTTA GIOVANNI (C5 CITTA DI RENDE)

CAMPISI NICOLA

(FANTASTIC FIVE SIDERNO)

MARCHIO SALVATORE (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

RAO FRANCESCO

(POLISPORTIVA CITTANOVA)

BORGESE DARIO (POLISTENA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIGLIANO PIERVINCENZO (CITTA DI FIORE C5)

LOPETRONE FRANCESCO

(C5 CITTA DI RENDE)

PARISI PAOLO (NAUSICAA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORGIO PAOLO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

DE MARZO MATTEO

(POLISTENA CALCIO A 5)

CANNIZZARO ROCCO (REAL ARANGEA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAROLEO GIUSEPPE (SPORTING CATANZARO LIDO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2023

CARBONE FABIO (SPORTING CATANZARO LIDO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONE FABIO (SPORTING CATANZARO LIDO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PUGLIESE ANNA (CASALI DEL MANCO FUTSAL)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PULEO LUIGIA (SPORTING CATANZARO LIDO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

DELIBERE

Gara del 5/ 3/2023 FUTSAL MORELLI 15 - GIOVE

Il Giudice Sportivo territoriale ha deliberato:

- 1) infliggere alla società GIOVE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- 2) infliggere alla società GIOVE l'ammenda di € 200,00 per seconda rinuncia;
- 3) infliggere alla società GIOVE la penalizzazione di UN punto in classifica.

Gara del 5/ 3/2023 OLIMPIA 2000 - SPORTING MELICUCCO

Il Giudice Sportivo territoriale ha deliberato:

- 1) infliggere alla società SPORTING MELICUCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- 2) infliggere alla società SPORTING MELICUCCO l'ammenda di € 400,00 per TERZA rinuncia;
- 3) infliggere alla società SPORTING MELICUCCO la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

TETI PASQUALE (CITTA DI FIORE C5)

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CANTARELLA GIOVANNI (REAL ARANGEA)

SARICA GIUSEPPE (REAL ARANGEA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SORBARA DAVIDE (POLISTENA CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CONDINA GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE – Memorial S. Gallo

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

GENTILE PASQUALE (FOLGORE CALCIO 1990)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/03/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2023

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. “Milleproroghe”, 29 dicembre 2022, n. 198, il cui art. 16 ha rinviato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, già modificato con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordini e riforma delle disposizioni in materia, tra l’altro, di lavoro sportivo.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli, **con le modifiche apportate a tutt’oggi**, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, relativi alla disciplina civilistica e tributaria cui saranno soggette le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (*di seguito ASD/SSD*).

- 1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali
- 2 - Art. 10 – Istituzione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- 3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara
- 4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo
- 5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico
- 6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 7 - Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico
- 8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti
- 9 - Art. 31 – Vincolo sportivo - Abolizione
- 10 - Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico
- 11 - Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 12 - Art. 37 – Rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale
- 13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- 14 - Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi e entrata in vigore

1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali

Gli Enti Sportivi possono assumere la forma giuridica di: ASD priva di personalità giuridica; ASD con personalità giuridica di diritto privato; società di capitali ivi comprese le cooperative che erano state, in un primo tempo, escluse dal D. Lgs. n. 36/2021. Sono escluse le società di persone.

Si ricorda che gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021 prevedono che le ASD possano ottenere la personalità giuridica per il tramite di un Notaio con l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, sono inclusi tra gli Enti Sportivi, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI. A questi ultimi si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

L’art. 7 stabilisce che le ASD/SSD devono costituirsi con atto scritto e che nello Statuto devono essere riportati i dati espressamente previsti dallo stesso art. 7.

Inoltre, per le ASD/SSD che si sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore e che hanno assunto la qualifica di ETS, **non** è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile ma il rinvio alle disposizioni del Codice Civile non è previsto per le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'art. 8 dispone per le ASD/SSD l'assenza del fine di lucro e la destinazione di eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, vietando la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai soci o associati, ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori anche nel caso di recesso, salvo che per le SSD (società di capitali) che possono destinare una quota inferiore all'80% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale.

L'art. 9 prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo prevedano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse. Ciò comporta che criteri e limiti saranno definiti con DPCM e che, in caso di superamento dei limiti, l'Ente Sportivo può perdere la qualifica con relativa cancellazione dal Registro.

Sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti con il Decreto attuativo, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione degli impianti e strutture sportive. Ciò assume rilevanza positiva in quanto nei limiti che verranno definiti con DPCM non verranno compresi i proventi di cui sopra che non sono, quindi, considerati attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che viene evitato che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una ASD/SSD.

2 – Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi e istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –

Le ASD/SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle FSN, DSA, EPS. La certificazione della effettiva natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Gli articoli da 11 a 14 trattano della incompatibilità degli amministratori delle ASD/SSD a ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (art. 11); il successivo art. 12 - disposizioni tributarie – prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto ex art. 28 DPR n. 600/1973. Inoltre, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD nonché delle FSN, degli EPS e delle DSA. Infine, è riportata la norma già prevista dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 che prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD/SSD riconosciuti dal CONI, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante.

Gli artt. 13 e 14 trattano delle Società Professionistiche.

3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 15 – E' eliminata la possibilità di confusione tra la qualità di associato e di tesserato con una modifica al comma 1 dell'art. 15. Infatti, viene precisato che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle competizioni sportive per la Società per la quale è tesserato nonché di ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari secondo le previsioni statutarie.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS.

Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche **da un solo genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Art. 17 – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

Gli articoli da 19 a 24 interessano le Discipline Sportive che prevedono l'impiego di animali

4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo

E' completamente revisionata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

In primo luogo è eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate dal momento che tutti coloro che percepiscono compensi per la loro attività sportiva sono considerati lavoratori sportivi.

Infatti, è eliminata la differenza del lavoro sportivo nel professionismo e nel dilettantismo, dal momento che tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo vanno inquadrati o tra i lavoratori professionisti o dilettantistici con distinte particolarità.

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo.

E' lavoratore sportivo **anche** ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo professionista sarà assoggettato, di norma, alla disciplina del lavoro subordinato (art. 26 e 27) mentre il **lavoratore sportivo dilettantistico potrà essere inquadrato nel lavoro autonomo o anche nella forma di collaboratore coordinato e continuativo (cococo) in presenza di determinate condizioni (art. 28).**

E', pertanto, esclusa la possibilità di considerare il lavoro sportivo, lavoro occasionale.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti questi potranno svolgere attività sportiva come volontari con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In caso di remunerazione necessita l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza e i corrispettivi sono assoggettati a tassazione come il lavoratore dilettante.

Il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalle FSN o dalle DSA o EPS. Alla prestazione del Direttore di gara che opera nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni dei lavoratori sportivi professionisti.

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Restano esclusi e sottratti alla disciplina del lavoratore sportivo coloro che pur prestando un'attività lavorativa non sono né tesserati né atleti (ad es. giardinieri, addetti alle pulizie, ecc.) per i quali si applicano le disposizioni civilistiche e tributarie del diritto del lavoro.

Si tratta, in sostanza, di una notevole innovazione dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o al lavoro autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico

Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma è possibile anche l'instaurazione di un contratto di **lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate tra loro (tornei) o quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o quando la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese ovvero trenta giorni in un anno.

6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo e integrativo del precedente Decreto n. 36/2021, è stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo.

Il nuovo art. 28, completamente riscritto con l'art. 16 del Decreto Correttivo, **disciplina il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (cococo) in presenza di particolari requisiti quali la durata massima di diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

E' da chiarire se il plafond delle diciotto ore si riferisce alla singola Società Sportiva committente, come d'altra parte appare logico, dal momento che il superamento della detta soglia potrebbe determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che tale qualificazione è applicabile ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 e, cioè, agli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara nonché anche ai tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dagli Enti affiliati, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale per le quali soccorre la disciplina recata dal successivo art. 37.

Sono, poi, previste, a carico delle ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive dilettantistiche, una serie di semplificazioni. In primo luogo la comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro contenente i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro non va fatta al Centro per l'Impiego, come è previsto per tutti i committenti, ma va effettuata al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo i medesimi contenuti informativi previsti per la comunicazione al Centro per l'Impiego, e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina vigente. **Il mancato adempimento della comunicazione è sanzionato come "lavoro nero" con una maxi-sanzione da 1.800,00 a 43.200,00 euro per ciascun lavoratore in nero. Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.**

Resta da chiarire, considerato che, come previsto rispettivamente dal comma 8 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 36, i compensi non eccedenti i 5.000,00 euro non sono imponibili ai fini previdenziali e sono imponibili ai fini fiscali al superamento dei 15.000,00 euro, come ci si dovrà comportare per le comunicazioni entro predetti importi.

Inoltre, non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore a 15.000,00 euro.

Infine, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL - è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 28, saranno oggetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro.

7 – Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico

E' introdotta la nuova figura del volontario. Trattasi dei soggetti dei quali si avvalgono le ASD/SSD nel perseguimento delle proprie finalità sportive. E' eliminata la figura del dilettante inteso come amatore che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari e premi considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69 del TUIR.

Le ASD/SSD potranno avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente amatoriali.

Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni svolte; potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati esclusivamente relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente il quale non potrà più limitarsi a rilasciare un'autocertificazione delle spese sostenute senza documentazione.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'Ente per il quale il volontario presta la propria attività sportiva.

Gli Enti che si avvalgono delle prestazioni del volontario devono assicurare il volontario stesso per la responsabilità civile verso i terzi.

8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti

Viene introdotta la figura dell'apprendistato nello sport ai fini di garantire una crescita del giovane non solo sportiva ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

Le ASD/SSD e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell'atleta è fissato a 15 anni fermo restando il limite massimo di 23 anni.

Le Società o Associazioni Sportive che successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato stipulino un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, sono tenute a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, - premio di formazione tecnica - in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.

9 – Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

L'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, già modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 263 del 5 ottobre 2022, è stato ancora modificato dall'art. 16 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" - che, al comma 2, ha disposto in materia di vincolo sportivo sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 31 in argomento nel seguente testo: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto".**

Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società di appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore stesso a partire

dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale.

Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce che le FSN e le DSA prevedono, con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le SSD presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la proprie attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le SSD riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. 31.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

Al comma 3 del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi,

"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Gli articoli 32 e 33 che riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32), e la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33) non sono stati sostanzialmente modificati.

10 – Artt. 34 e 35 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico

L'art. 22 del Decreto Correttivo n. 163/2022 ha recato modifiche all'art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1. Non è, quindi, prevista esenzione dall'assicurazione per i compensi ai cococo inferiori a 5.000,00 euro.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall'art. 29, comma 4 (assicurazione responsabilità civile verso terzi).

Nell'area del dilettantismo (art. 35) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i medesimi lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 1,00 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10,00 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L'aliquota è ridotta della metà.*

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo nel settore dilettantistico, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

11 – Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Interessano il settore dilettantistico i commi successivi ai primi tre che disciplinano il lavoro subordinato.

Il comma 4, nel testo definitivo del Decreto n. 36/2021, ricalca sostanzialmente quello originario prevedendo che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica che devono essere corrisposte alle ASD/SSD presso le quali l'atleta, che viene tesserato per altra Società, ha svolto il proprio percorso di formazione sportiva, **sono esenti dall'Iva e non concorrono alla formazione del reddito delle ASD/SSD percipienti qualora queste abbiano optato per il regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

E' stato abrogato il comma 5 che disciplinava i compensi e i premi corrisposti agli atleti dilettanti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2000.

Con il nuovo comma 6, che ha sostituito integralmente l'originario comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Se i compensi superano detto importo, questi concorrono a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro. Di fatto, viene introdotta una "no tax area" di 15.000,00 euro, rispetto alla precedente, ancora in vigore fino al 1° luglio 2023, di importo limitato a 10.000,00 euro che considera tali redditi tra i "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ivi comprese le somme ricevute a seguito di rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale. Questi ultimi, tuttavia, ai sensi del successivo art. 37, comma 4, godranno della stessa "no tax area" di 15.000,00 euro.

Il successivo comma 6-bis stabilisce che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Il comma 6-ter prevede che il nuovo meccanismo di tassazione di cui al precedente art. 36, previsto per tutti i lavoratori del settore dilettantistico, sia applicato anche agli atleti di età **inferiore a 23 anni** sempre che trattasi di atleti militanti in **squadre professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro**.

Il comma 6-quater disciplina in modo in un certo verso agevolativo il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti dagli atleti nell'area dilettantistica, equiparandoli ai premi disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 600/1973 e, quindi, con una **ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta**.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 35, per i redditi in argomento è prevista una esenzione contributiva di 5.000,00 euro e che l'aliquota contributiva pensionistica di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 35, fino al 31 dicembre 2027 è dovuta nella misura del 50% dell'imponibile contributivo.

12 – Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD/ASD, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo. I *cococo* amministrativi-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ai fini tributari l'attività in argomento è regolata, come sopra accennato, dal precedente art. 36, comma 6. I contributi versati dai *cococo* in parola non concorrono a formare il reddito degli stessi.

13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

E' legislativamente stabilita la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive, con l'osservanza delle direttive e di criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il comma 1-*bis*, introdotto con il successivo comma 1-*ter* dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, prevede che l'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui ai precedenti articoli 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1-*ter*, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Il successivo comma 1-*ter* dispone che agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Gli articoli 39 e 40 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport – non sono stati oggetto di modifiche, mentre i successivi articoli 41 e 42, recanti ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie hanno subito modifiche non rilevanti.

I successivi articoli da 43 a 50 recanti disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato non hanno subito modifiche.

14 – Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi ed entrata in vigore

L'entrata in vigore del D., Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, era prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Con l'art. 16, comma 1 del Decreto "Milleproroghe" – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 -, è stata prorogata al **1° luglio 2023** la predetta entrata in vigore.

E' stato introdotto, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", all'art. 51, il comma 1-bis che prevede che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro. Ciò comporta che coloro che hanno fruito, da gennaio a giugno 2023, della non imponibilità per i primi 10.000,00 euro, potranno godere per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, di una "no tax area" per soli 5.000,00 euro.

Le norme che risultavano abrogate con il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021 – Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – saranno abrogate a partire dal 1° luglio 2023. E' stato, pertanto, abolito, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", il comma 1, lett. c), che prevedeva che l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m), che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, i premi, i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa erogati dal CONI e dalle ASD/SSD, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Enti Sportivi Dilettantistici, a far tempo dal 1° luglio 2023.

Al comma 2 dello stesso art. 51 è stata modificata la data prevista dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'eliminazione del vincolo dal 31 luglio 2023, fissando ovviamente la nuova data del **1° luglio 2023**. **Inoltre, è stato previsto che il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti.**

Pertanto, la vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023.

In sede di conversione del Decreto "Milleproroghe" sono stati aggiunti con l'art. 16, comma 2-bis, alcuni periodi, come riportato in sede di commento di cui sopra, dell'art. 31.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 16 definitivamente approvato.

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 51, comma 1, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" (queste ultime interessano le Società Professionistiche);
 - a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro";
 - b) all'articolo 52, comma 1, alinea., le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2023".

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023", dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Il predetto termine è prorogato al 1°luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,

senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti” e all’ultimo periodo, le parole: “Decorso il termine di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo”.

2-bis. *Il comma 3 dell’art. 31 prevede che la misura del premio di cui all’art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.*

All’articolo 31, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”, sono stati aggiunti i seguenti periodi:

“Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

3. All’articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2023”.

4. Al fine di sostenere le ASD/SSD colpite dall’emergenza COVID.....le concessioni alle ASD/SSD degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunalisono prorogate al 31 dicembre 2024.....

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2023

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 41 del 17 novembre 2023, si porta all’attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo definitivo – *a tutt’oggi* - del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D. L. n. 198 del 9 dicembre 2022 – cd. “Milleproroghe”-, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22 e dal Decreto “Milleproroghe”, è prevista per il prossimo 1° luglio 2023.

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati -

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l’art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli Enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del citato Decreto;

2. Agli enti del Terzo Settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) - la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli Enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli Enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli Enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, **delle Discipline Sportive Associate** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni Sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate **o riconosciute** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o della Società sportiva **per i quali è tesserato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II –Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art.8 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo –

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. **E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*. In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono, inoltre, ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 *(soppresso il n. 13)*, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita Sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 163/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive (la parola "Dilettantistiche" è soppressa), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. **Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

3. Le prestazioni sportive **dei volontari** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.

4. Gli Enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di Laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei

Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis - Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe") – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la **propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore/calciatrice stessi a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale).**

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti sostanzialmente invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità

temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

1. *invariato.*

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.

3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento.**

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinqies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali Enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del **Codice di Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma -ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Non è stato modificato

3. L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a Discipline Sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 *(modificato con l’art.29 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l’art. 16 del Decreto “Milleproroghe” del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023)* – **Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, del presente Decreto (15.000,00euro non tassabili), l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare i 15.000,00 euro”;

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all’articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**”.

b) *la lettera a) del comma 2 dell’articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;*

c) *il comma 3 è soppresso.*

3. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Art.52 *(modificato con l’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022 e con il Decreto “Milleproroghe”)* - **Abrogazioni**

1. A decorrere dal **1° luglio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (*previdenza INPS calciatori professionisti*)

b) la Legge 23 marzo n.1981, n. 91 (*lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA*)

c) l’articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (*assicurazione sportivi professionisti*)

d) abrogato (art.2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) l’art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (*indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito*)

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l’articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l’articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. - All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

2-ter. - All'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.744

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE

1/03/23	1/R	POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	GIRONE: AB DUE G FUTSAL PARMA	6 - 4
27/02/23	1/R	PSM RAPALLO	GIRONE: AC SERMIG	3 - 4
1/03/23	1/R	VARESE LAVENO C5	GIRONE: AD CITTA DI CAGLIARI SSDARL	0 - 6
28/02/23	1/R	FUTSAL SCALERA	GIRONE: AG FUTSAL BARLETTA	3 - 0
28/02/23	1/R	MARSALA FUTSAL 2012	GIRONE: AH BLINGINK SOVERATO C5	9 - 2
28/02/23	3/A	C5 MANZANO BRN 1988	GIRONE: TA REAL BUBI MERANO C5	3 - 4
28/02/23	2/A	BOCA C5 LIVORNO	GIRONE: TE U.S. CURES CALCIO A 5	3 - 4
28/02/23	3/A	CITTA DI CHIETI	GIRONE: TF MAMA FUTSAL SAN MARZANO	2 - 3

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 03/03/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 27-28/02- 01/03/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 PSM RAPALLO
Perché il proprio allenatore sebbene espulso nel corso del 2° tempo anziché fare rientro negli spogliatoi prendeva posto in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro continuava a rivolgere frasi offensive all'indirizzo degli arbitri. Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 200,00 BLINGINK SOVERATO C5
Per reiterate frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro durante la gara che continuavano anche durante l'uscita dei direttori di gara dall'impianto di gioco a fine gara.

Euro 100,00 MARSALA FUTSAL 2012
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Euro 100,00 POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 3/2023

VERNARECCI FAUSTO (POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)
Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 3/2023

RIJILLO ROSARIO (BLINGINK SOVERATO C5)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

I AMMONIZIONE (diffida)

VERNARECCI FAUSTO (POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

BACIGALUPI PIERLUIGI (PSM RAPALLO)
Perché, non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine della gara rivolgeva agli arbitri frasi gravemente irrispettose



A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

CUSTAGLIOLA WALTER (PSM RAPALLO)

Espulso nel corso del secondo tempo per aver rivolto all'arbitro reiterate frasi gravemente irrispettose, anziché fare rientro negli spogliatoi prendeva posto in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro continuava a rivolgere frasi offensive all'indirizzo degli arbitri.

I AMMONIZIONE (diffida)

GERARDI DONATELLO (FUTSAL SCALERA)

MORELLI ALESSANDRO (DUE G FUTSAL PARMA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

SACCO FRANCESCO (PSM RAPALLO)

Per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

MARIOTTI ANDREA (SERMIG)

Per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAPICOTTO ANDREA (BLINGINK SOVERATO C5)

Per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro.

LUCAS RIBEIRO IZAC (BLINGINK SOVERATO C5)

Per reiterate scorrettezze.

ANTONACCI LUCA (SERMIG)

Per reiterate scorrettezze.

EUSEBI ETTORE (POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)

Per reiterate scorrettezze.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

DALLA VALLE ETCHYVERY (BLINGINK SOVERATO C5)

SCERBO LUCA (BLINGINK SOVERATO C5)

PERCIAVALLE ANDREA (BOCA C5 LIVORNO)

CIOMMI MATTEO	(CITTA DI CHIETI)
TUROLO NILS	(C5 MANZANO BRN 1988)
BARDAN PLAZA ANGEL	(MARSALA FUTSAL 2012)
FODERA GABRIELE	(MARSALA FUTSAL 2012)
OLIVEIRA DA COSTA DEILTON	(REAL BUBI MERANO C5)
DE LILLO ALESSIO	(U.S. CURES CALCIO A 5)
BONINI DANIELE	(DUE G FUTSAL PARMA)
PAGLIARI ALBERTO	(POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)

I AMMONIZIONE (diffida)

FRUSTACE LUCA	(BLINGINK SOVERATO C5)
MARTINO LUIGI	(BLINGINK SOVERATO C5)
LEPORI NICOLA	(BOCA C5 LIVORNO)
FABBRO JACOPO	(C5 MANZANO BRN 1988)
STACCO ANDREA	(C5 MANZANO BRN 1988)
TANCOS TADEJ	(C5 MANZANO BRN 1988)
BONANSEGNA ALESSANDRO	(FUTSAL SCALERA)
CERULLO FRANCESCO	(FUTSAL SCALERA)
PREITE ANTONIO	(FUTSAL SCALERA)
SALVIA VINCENZO	(FUTSAL SCALERA)
PELLEGRINO GABRIELE	(MARSALA FUTSAL 2012)
HADDAD MOHAMED AMINE	(REAL BUBI MERANO C5)
CARMOSINO JACOPO	(U.S. CURES CALCIO A 5)
PICCARRETA MATTEO	(PSM RAPALLO)
PIDDIU PIETRO	(CITTA DI CAGLIARI SSDARL)
RECH DE MOURA EDUARDO	(CITTA DI CAGLIARI SSDARL)
BEN SAAD AKRAM	(DUE G FUTSAL PARMA)
FAZIO ANDREA	(DUE G FUTSAL PARMA)
MASSARO FRANCESCO	(DUE G FUTSAL PARMA)
SERNA LOPEZ EDWIN JAVIER	(DUE G FUTSAL PARMA)
AZALEA CRISTIAN	(POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)
MAGGIOLI LUCA	(POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)
REBISCINI TOMMASO	(POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI)
ALVAREZ PABLO HERNAN	(VARESE LAVENO C5)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzi)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro 19 Marzo 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti

coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30
Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE
F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla

FIGC Roma

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
03/03/2023**

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 745

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 444 del 03.01.2023, ed in base ai risultati delle gare della Terza giornata dei **Triangolari "A", "E" e "F"** pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 744 del 03.03.2023, si riportano di seguito le classifiche dei **Triangolari "A", "E" e "F"** della Fase Nazionale della Coppa Italia per le Società vincenti la Coppa Regionale Maschile stagione sportiva 2022/2023:

CLASSIFICHE FINALI TRIANGOLARI

TRIANGOLARE "A"

		CLASSIFICA GENERALE								CLASSIFICA AVULSA							
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	A.S.D.REAL BUBI MERANO C5	6	2	2			12	6	6	I							
2	C.S. A.A. PUPI S.S.D.AR.L.	3	2	1	1		10	12	2-	I							
3	A.S.D.C5 MANZANO BRN 1988	0	2		2		7	11	4-	I							

La Società A.S.D.REAL BUBI MERANO C5 si qualifica ai **Quarti di Finale**.

TRIANGOLARE "E"

		CLASSIFICA GENERALE								CLASSIFICA AVULSA							
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	A.S.D.U.S. CURES CALCIO A 5	6	2	2			10	7	3	I							
2	A.S.D.BOCA C5 LIVORNO	3	2	1	1		7	5	2	I							
3	A.S.D.GADTCH 2000	0	2		2		5	10	5-	I							

La Società A.S.D.U.S. CURES CALCIO A 5 si qualifica ai **Quarti di Finale**.

TRIANGOLARE "F"

		CLASSIFICA GENERALE								CLASSIFICA AVULSA							
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	A.S.D.MAMA FUTSAL SAN MARZANO	6	2	2	!	!	10	4	6	!	!	!	!	!	!	!	!
2	POL.D.TORREMAGGIORE C5	3	2	1	1	!	6	7	1-	!	!	!	!	!	!	!	!
3	S.S.D.CITTA DI CHIETI	0	2	!	2	!	2	7	5-	!	!	!	!	!	!	!	!

La Società A.S.D.MAMA FUTSAL SAN MARZANO si qualifica ai **Quarti di Finale**.

In riferimento alle classifiche dei **Triangolari "A", "E" e "F"** sopra riportate ed alle gare di ritorno degli Abbinamenti "B" - "C" - "D" - "G" - "H", si qualificano ai **Quarti di Finale** le seguenti Società:

REAL BUBI MERANO C5	(Triangolare "A")
POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	(Abbinamento "B")
PSM RAPALLO	(Abbinamento "C")
CITTÀ DI CAGLIARI SSDARL	(Abbinamento "D")
U.S. CURES CALCIO A 5	(Triangolare "E")
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	(Triangolare "F")
FUTSAL BARLETTA	(Abbinamento "G")
MARSALA FUTSAL 2012	(Abbinamento "H")

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/03/2023.

IL SEGRETARIO
 Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
 Avv. Luca Bergamini

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.735

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

		GIRONE: AC			
1/03/23	1/R	GRIFO PERUGIA	POLISPORTIVA 2M	3	- 1
		GIRONE: AD			
1/03/23	1/R	LITTORIANA FUTSAL C.5	MONASTIR KOSMOTO	5	- 1
		GIRONE: AE			
1/03/23	1/R	CENTROSTORICOMONTESILVANO	PIANDIROSE	3	- 0
		GIRONE: AF			
1/03/23	1/R	GELBISON SRL	MIRANDA F.C.	9	- 1
		GIRONE: AG			
1/03/23	1/R	DONA FIVE FASANO	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	2	- 1
		GIRONE: AH			
1/03/23	1/R	META CATANIA C5 A R.L.	CALCIO SANGIOVANNESE	4	- 1
		GIRONE: TB			
1/03/23	2/A	ACADEMY TORINO FUTSAL	VILLAGUARDIA	6	- 1

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 03/03/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 01/03/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

LOSURDO SHARON (C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)
Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE (diffida)

LOSURDO SHARON	(C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)
PAPAPICCO SABINA	(C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)
FIORUCCI CORINNA	(GRIFO PERUGIA)
FRONGIA ELEONORA	(MONASTIR KOSMOTO)
CARNEVALI SARA	(PIANDIROSE)
FATICA MARIA MADDALENA	(PIANDIROSE)
GIACOMINI STEFANIA	(PIANDIROSE)
SARCHIELLI IRENE	(POLISPORTIVA 2M)
SBROCCHI CLARA	(POLISPORTIVA 2M)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzi)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro 19 Marzo 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC:
IT73R010050330900000010000.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/03/2023

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 742

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 445 del 03.01.2023, ed in base al risultato della gara della Terza giornata del **Triangolare "B"** pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 735 del 03.03.2023, si riporta di seguito la classifica del **Triangolare "B"** della Fase Nazionale della Coppa Italia per le Società vincenti la Coppa Regionale Femminile stagione sportiva 2022/2023:

CLASSIFICA FINALE TRIANGOLARE

TRIANGOLARE "B"

-----		I CLASSIFICA GENERALE												I CLASSIFICA AVULSA												*-----*	
-----		I CLASSIFICA				I CLASSIFICA				I CLASSIFICA				I CLASSIFICA				I CLASSIFICA				*-----*					
-----		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	*-----*	
-----		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	*-----*	
I	Societa'	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1 SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL	I	6	2	2	!	!	14	1	13	I	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	!	I	I
I	2 G.S. VILLAGUARDIA	I	3	2	1	1	!	9	9	0	I	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	!	I	I
I	3 A.S.D.CITTA GIARDINO MARASSI	I	0	2	!	2	!	3	16	13-	I	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	!	I	I
I		I	!	!	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	!	I	I
I		I	!	!	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	I	!	!	!	!	!	!	!	I	I

La Società SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL si qualifica ai **Quarti di Finale**.

In riferimento alla classifica del Triangolare "B" sopra riportata ed alle gare di ritorno degli Abbinamenti "A" - "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H", si qualificano ai **Quarti di Finale** le seguenti Società:

REAL GRISIGNANO CALCIO	(Abbinamento "A")
ACADEMY TORINO FUTSAL	(Triangolare "B")
GRIFO PERUGIA	(Abbinamento "C")
LITTORIANA FUTSAL C.5	(Abbinamento "D")
CENTROSTORICOMONTESILVANO	(Abbinamento "E")
GELBISON SRL	(Abbinamento "F")
DONA FIVE FASANO	(Abbinamento "G")
META CATANIA C5 A R.L.	(Abbinamento "H")

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/03/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini